

STUDIO LEGALE

**Avv. FRANCA GALATI**

Via XX Settembre 34 98066 Patti (ME)

Tel.0941.240807 – 3476284620

Pec: [avv.francagalati@pec.giuffre.it](mailto:avv.francagalati@pec.giuffre.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI**

**- SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART.700**

**CPC** e con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse del Prof. Scalia Francesco, nato a Patti (Me) il 22.05.1987 ed ivi residente in Via Trieste, 47 Cod. Fisc: SCLFNC87E22G337U, elettivamente domiciliato in in Patti Via XX Settembre n. 34 , presso lo studio dell'Avv. Franca Galati (c.f. -GLTFNC62L65E674M) , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonchè dell'art. 136,co. 3 c.p.c., ogni comunicazione tramite l' indirizzo di posta elettronica certificata [avv.francagalati@pec.giuffre.it](mailto:avv.francagalati@pec.giuffre.it) oppure per e-mail [avvgalati@tiscali.it](mailto:avvgalati@tiscali.it) ricorrente

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;





e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto

GPS Fascia 2 A028 - MATEMATICA E SCIENZE

GPS Fascia 2 A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI

GPS Fascia 2 A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

GPS Fascia 2 A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

GPS Fascia 2 A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE

GPS Fascia 2 A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI

GPS Fascia 2 A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

GPS Incrociate

Sostegno Fascia 2

ADMM - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

GPS Incrociate

Sostegno Fascia 2

ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO

**e in III fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022**, cioè di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale di Messina, valide per il predetto biennio sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente per i quali, giusta istanza stesa in calce al presente, in ragione dell'elevato numero, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ministeriale.

Premessa

– il ricorrente ha fatto domanda **Numero protocollo: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1986963.05-08-2020**, per essere inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle





graduatorie di istituto (GI) di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020.

– Il ricorrente è in possesso della **Laurea Magistrale in SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI CLASSE LM-86 SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI** e dei **24 CFU** conseguiti presso l'**Università telematica Unipegaso** nell'a.s. 2019/2020, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure volte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Tuttavia, il possesso dei detti CFU, in aggiunta alla Laurea, in sede di valutazione della domanda non è stato riconosciuto quale titolo abilitante e, pertanto, il prof. Scalia Francesco risulta inserito nelle GPS in 2^ fascia alla posizione

A028 - MATEMATICA E SCIENZE - **449**

A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI - **381**

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE **196**

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E **423**

BIOLOGICHE -

A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E **57**

TECNICHE AGRARIE -

A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E **78**

TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI -

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA **713**

SECONDARIA DI I GRADO -

**Graduatorie**

**Incrociate**

**Sostegno**

**GRADUATORIA**

**Posizione**

MM - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - II FASCIA **2047**





Nelle graduatorie d'Istituto (GI), il ricorrente è inserito in III fascia proprio in ragione di detta mancata valutazione.

L'odierno istante in virtù dei titoli posseduti e sopra elencati ha diritto ad essere inserito nella I fascia delle GPS per le classi concorsuali di riferimento provincia di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella II classe delle G.I. per i seguenti motivi.

Preliminarmente e solo per scrupolo difensivo in subiecta materia si rileva che la Corte di Cassazione ha riconosciuto, costantemente, la giurisdizione del Giudice ordinario. Infatti in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite “...*ai fini dell'individuazione di chi sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dell'inserimento in graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto di rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*” (SS.UU. 25840/2016; cfr. anche Cass. civ. n. 25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017).

**Motivi di legge: Valore abilitante della Laurea e dei 24 CFU. Nullità e/o illegittimità dell'O.M. n.60/2020 -Disapplicabilità dell'O.M. n.60/2020 nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante.**

La recente Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, prevede ancora, per l'accesso alla I fascia





delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) il “possesso dello specifico titolo di abilitazione”. Infatti, l’art. 3 comma 6, dispone: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*

L’ O.M. n. 60 del 10.7.2020 dunque, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, non consente l’accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa. Mentre, per l’inserimento nella II fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possesso titoli art. 5 D.Lgs.

59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).

Il ricorrente, invece, in possesso del diploma di Laurea e dei 24 CFU ha diritto all’inserimento diretto, su questa sola base, nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali e di seconda fascia per quelle di istituto. Tali titoli, tuttavia, non gli hanno consentito l’accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto in forza di quanto disposto dalla O.M. n. 60 del 10.7.2020, di cui viene qui contestata la illegittimità per violazione della normativa primaria, cioè la L. 107/2015 ed il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consente l’accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito al conseguimento dei 24 CFU, con valore abilitante. Per dovere di completezza ed una migliore comprensione appare opportuno ricostruire il quadro normativo.





Il legislatore ha stabilito, all'art. 1, comma 110, L. 107/2015, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017. Il citato comma 110 infatti così recita testualmente *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"*. In attuazione della citata legge delega, è stato emanato il D.Lgs. aprile 2017, n. 59 contenente norme sul *"Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*.

Tale decreto, all'art. 5 - come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:*





*pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".*

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. 59/2017 è stata infatti introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, L. 107/2015; sempre sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015), che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione, che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, che è stata fino ad ora definita come superamento di PAS2, TFA3 e SSIS4.

Tuttavia, a partire dal concorso successivo all'entrata in vigore, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso. Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (si ribadisce, art. 1, comma 110, L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha espressamente previsto che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.





Ergo, il concetto di abilitazione, finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente anche in ragione del progressivo abbandono dei detti percorsi.

Il legislatore sembra, quindi, avere inteso sostituire l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu. Pertanto, il ricorrente, in possesso sia della laurea magistrale che dei 24 Cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 co. 110 l. n. 107/2015).

Appare opportuno soffermarsi sulla natura e la funzione dell'abilitazione all'insegnamento, che costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante. L'abilitazione all'insegnamento - che attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati in passato approntati specifici concorsi e corsi come le SISS, i TFA e i PAS - ai sensi del T.U. n.297/94 nonchè delle leggi n. 124/99 e 143/2004 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 (attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli. Tale requisito, per il cui ottenimento in passato erano necessari quei percorsi, allo stato, in funzione della citata normativa sopravvenuta, deve considerarsi conseguito con l'ottenimento dei 24 CFU.

In altri termini, se deve ritenersi che la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche, deve d'altro verso tenersi presente che proprio all'ottenimento di tali conoscenze siano oggi finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU.

Il ricorrente pertanto, in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU, avrebbe dovuto essere valutato come docente in possesso dell'abilitazione. Diversamente, si giungerebbe all'illogica conseguenza che il ricorrente, in possesso della capacità e della qualità didattica che gli consentirebbe di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in





quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) in base agli stessi titoli verrebbe escluso dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d'istituto.

La giurisprudenza di merito si è già ripetutamente pronunciata sul punto; in particolare i Tribunali di Roma, La Spezia, Salerno, Pordenone, Messina e Cosenza. Il Tribunale di Messina ha emesso numerose ordinanze cautelari (27506/2021 del 21/12/2021, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lav., recante RG n. 3958/2020, ordinanza di accoglimento totale del 08/01/2022, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lav., recante RG n. 5085/2021, da ultimo Tribunale di Enna ecc). Ne consegue che appare alquanto illegittima la condotta del Ministero che non consente al ricorrente di essere inserito in I fascia nelle GPS e in II fascia nelle GI, nonostante sia in possesso dei 24 Cfu, ovvero di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto.

In effetti, il ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Non vi è dubbio che il sistema di reclutamento dell'amministrazione scolastica appaia irragionevole ed illegittimo, in quanto essa continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU in aggiunta al titolo di accesso specifico per la classe di concorso.

Il ricorrente ha, pertanto, diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti, ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo quale docente in possesso di abilitazione e, pertanto, **rispettivamente, in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI.**





Alla luce di quanto argomentato si avanza **ISTANZA CAUTELARE ex art. 700 c.p.c.:**

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti *del fumus boni juris* e *del periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti.

Sul *fumus boni juris*: è giurisprudenza costante di tutti i Tribunali Italiani l'aver affermato il valore abilitante del titolo accademico, unitamente ai 24 CFU/CFA, dal momento che il ricorrente, in possesso sia del titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFU/CFA, vanta il possesso di un titolo ritenuto abilitante, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica - abilitativa del ricorrente, che gli permetterà infatti di accedere ai prossimi concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe. È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati. Per esempio, il Tribunale di Messina in data 7.01.2022 ha confermato che "appare ragionevole ritenere, che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che





pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU” .

## **SUL PERICULUM IN MORA**

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “periculum in mora”, per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del fumus boni iuris, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge, non v'è periculum che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del periculum in mora stesso rispetto al fumus boni iuris. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del fumus boni iuris, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di periculum in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto del Diploma di Laurea e dei 24 CFU, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

È bene inoltre evidenziare come la domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia.

Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In





sintesi, il “periculum in mora” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell’inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d’istituto; L’ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l’anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l’agognata immissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell’attribuzione del ruolo.

Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d’urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Per tutti i suesposti motivi il prof. Scalia Francesco, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l’On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un’udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti domande

Piaccia all’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

**In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc** , previa fissazione di un’udienza per la discussione ovvero *inaudita altera parte*, ordinare al resistente, attraverso i propri Uffici periferici, di collocare il prof.Scalia , rispettivamente nella I fascia delle GPS e nella II delle GI, pronunciando, in ogni caso, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di





merito, nelle more del giudizio;

Nel merito:

1. Ritenere e dichiarare il valore abilitante all'insegnamento dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero il Diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU;
2. conseguentemente, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'OM n. 60/2020, il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI) per l'intera loro validità nelle quali risulta già inserito, ovvero quelle tenute dall'AT di Messina, nei posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti;
3. Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, per il tramite dei propri Uffici periferici di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti, classi di concorso, fascia e punteggi allo stesso spettanti, nonché di emanare tutti gli atti e provvedimenti propedeutici e conseguenziali a tal uopo;
4. condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151

C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra il Prof. Scalia ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente; il ricorrente CHIEDE





All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si allegano in copia: 1) domanda di inserimento in GPS e GI; 2) O.M. n. 60 del 10.07.2020; 3) diploma di laurea; 4) attestato di riconoscimento 24 Cfu; 5) graduatorie; 6)ordinanza Trib. Messina sez. Lav., aggiornamento graduatorie agosto 2021, circolare del MIUR del 06.08.2021.

Patti, 24.01.2022

Avv. Franca Galati

